



€ 1,50* In Italia Venerdi 2 Settembre 2016

QUOTIDIANO POLITICO ECONOMICO FINANZIARIO • FONDATA NEL 1865

Poste Italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art.1, c.1, DCB Milano Anno 152° Numero 241

IL FISCO

Atti di liberalità esenti da tributi se i beni configurano un'azienda

Andrea Alberghini

Gli imprenditori italiani sono sempre stati particolarmente diffidenti nei confronti delle conseguenze fiscali del passaggio generazionale delle imprese ai propri discendenti. In passato sono stati escogitati stratagemmi elusivi di vario genere per non pagare le imposte. Queste operazioni hanno perso utilità alla luce delle norme vigenti. In particolare, l'articolo 3, comma 4-ter del Dlgs 346/90 consente il passaggio delle imprese (aziende, rami d'azienda o partecipazioni societarie) a discendenti e coniuge in esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, nonché dalle imposte ipotecarie e catastali nel caso in cui siano ricompresi nell'impresa dei beni immobili. La condizione per l'esenzione in caso di trasferimento di partecipazioni è che i soggetti beneficiari del trasferimento acquisiscano o integrino il controllo della società

ex articolo 2359, comma 1, numero 1 del Codice civile. I soggetti beneficiari devono dichiarare nell'atto con il quale acquisiscono l'azienda, o le partecipazioni, che intendono mantenere il controllo della società per almeno cinque anni. L'imprenditore può poi decidere in vita di compiere un atto di liberalità donando l'azienda ai propri discendenti. Occorre preliminarmente verificare che si tratti realmente di un'azienda e non di un insieme di beni a sé stanti. La questione non è di poco conto ed è tuttora irrisolta nel caso di attività che per alcuni aspetti vengono considerate giuridicamente d'impresa, ma che difficilmente possono essere configurate come complessi aziendali perché manca l'aspetto organizzativo in forma d'impresa e non vi sono dipendenti; la problematica diventa importantissima per le società immobiliari o le aziende agricole, che sono giuridicamente società

I punti chiave

- 01 | L'ESENZIONE La condizione per l'esenzione in caso di trasferimento di partecipazioni è che i soggetti beneficiari del trasferimento acquisiscano o integrino il controllo della società. I soggetti beneficiari devono dichiarare nell'atto con il quale acquisiscono l'azienda, o le partecipazioni, che intendono mantenere il controllo della società per almeno cinque anni.
02 | TIPOLOGIA DI AZIENDA Occorre che si tratti realmente di un'azienda e non di un insieme di beni a sé stanti. Il problema sorge nel caso di attività (immobiliari o aziende agricole) che per alcuni aspetti vengono considerate giuridicamente d'impresa, ma che difficilmente possono essere configurate come complessi aziendali perché manca l'aspetto organizzativo in forma d'impresa o non vi sono dipendenti

commerciali, ma non possono essere definite come aziende, soprattutto se l'attività esercitata è unicamente la gestione di beni immobili. Una volta accertato che siamo in presenza di un complesso aziendale, va sottolineato come l'articolo 58 del Tuir preveda la neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette qualora l'imprenditore doni la propria azienda o l'azienda si trasferisca mortis causa. Anche il conferimento dell'azienda in società e la successiva donazione della partecipazione di controllo a discendenti e coniuge possono essere compiute in neutralità fiscale. Da quando la finanziaria 2007 ha introdotto l'agevolazione per il passaggio generazionale ai discendenti, e quella 2008 l'ha estesa al coniuge, importanti famiglie italiane l'hanno utilizzata, risolvendo situazioni ereditarie molto complesse. Si sono verificati casi in cui la presenza di più figli di primo e secondo letto ha suggerito agli imprenditori l'opportunità di procedere col conferimento di partecipazioni di controllo in trust i cui beneficiari sono i figli. Anche in questo caso risulta applicabile l'esenzione da imposta sulle successioni e donazioni.

LA PIANIFICAZIONE

La pluralità di asset complica le assegnazioni in famiglia


La pianificazione fiscale del passaggio generazionale risulta spesso difficoltosa per la scarsa omogeneità dei beni compresi nel patrimonio da trasmettere. Le categorie di asset che richiedono questo accertamento sono fondamentalmente quattro: aziende, immobili, investimenti finanziari, attività estere. Ognuna di queste è soggetta a un criterio di valutazione e conseguentemente subisce una diversa tassazione sul trasferimento. Questo può creare situazioni complesse quando si vuole attribuire beni di diversa natura a soggetti diversi; ad esempio, se si vuole attribuire l'azienda a un figlio e gli immobili di pari valore a un altro figlio, molto probabilmente i valori fiscali saranno differenti da quelli effettivi, così come le imposte su ognuno dei due trasferimenti. Le aziende e le partecipazioni in società commerciali possono beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 3, comma 4-ter Dlgs

346/90 che in pratica non assoggetta a imposte i trasferimenti di aziende e partecipazioni di maggioranza ai propri eredi. Anche in assenza di agevolazioni, il valore imponibile in caso di trasferimento a titolo gratuito è comunque il patrimonio netto, che raramente rappresenta il valore effettivo dell'impresa. Per quel che riguarda i beni immobili, si tratta tipicamente di immobili commerciali, industriali o residenziali, terreni edificabili o agricoli oppure società immobiliari. Solamente i terreni edificabili vengono tassati sul valore venale in caso di trasferimento a titolo gratuito. Per gli altri immobili il valore da tassare è il valore catastale, mentre per le partecipazioni sarà imponibile il valore del patrimonio netto. Gli asset finanziari sembrerebbero la parte più facile da gestire, ma, in realtà, più sono sofisticati gli strumenti finanziari nei quali si è investito e più si

I nodi da sciogliere

I limiti organizzativi La pianificazione fiscale del passaggio generazionale risulta difficile quando i beni compresi nel patrimonio da trasmettere sono scarsamente omogenei. Le categorie di asset che richiedono questo accertamento sono fondamentalmente quattro: aziende, immobili, investimenti finanziari, attività estere. Ognuna di queste tipologie di beni ha un proprio criterio di valutazione e subisce una diversa tassazione sul trasferimento. Questo crea situazioni complesse quando si vuole attribuire beni di diversa natura a soggetti diversi, ad esempio, l'azienda a un figlio e gli immobili di pari valore a un altro figlio. Molto probabilmente i valori fiscali saranno differenti da quelli effettivi, così come le imposte su ognuno dei due trasferimenti

rende necessaria una consulenza evoluta per minimizzare l'impatto fiscale e finanziario del trasferimento patrimoniale. Attualmente l'ottimizzazione fiscale per gli asset finanziari viene ottenuta con polizze assicurative che contengono sia investimenti finanziari gestiti che una porzione assicurativa ramo vita che consente l'esenzione da imposta di successione del capitale liquidato agli eredi. Per quel che riguarda le attività estere, gli scudi fiscali e la recente procedura di voluntary disclosure hanno evidenziato un considerevole ammontare di asset esteri di proprietà di italiani. Sono comprese partecipazioni in società estere di ogni tipo, trust, immobili, attività finanziarie gestite da intermediari esteri. La regolarizzazione delle attività estere ha messo in luce il rebus delle imposte dovute su successioni, donazioni e trasmissioni patrimoniali internazionali. Anche tra Stati europei la pianificazione intergenerazionale della ricchezza può rivelarsi difficile, in quanto sono presenti fenomeni di esteroinvestizione e uso improprio di strutture estere che andrebbero "smontate" e rimpatriate in Italia.



Viaggia nella splendida PROVINCIA ITALIANA

IL. Le idee tornano di moda

- Storia di copertina Viva la provincia
Fogliettone A scuola di populismo
Prima pagina Chi sarà il presidente?